

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Servizio Erogazione degli aiuti e Controlli

Allegato alla Determinazione n. **1710** del **25/03/2015**

## PARTECIPAZIONE ALL'EXPO 2015 E A EVENTI COLLATERALI

L.R. 09 marzo 2015 (Legge finanziaria), n. 5, art. 17, comma 5  
Deliberazione G.R. n. 10/24 del 17 marzo 2015

# AVVISO

## E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

### **Argea Sardegna**

sede legale: via Cagliari 276 - 09170 - Oristano  
tel. 0783 321536 • fax 0783 321574  
sede amministrativa: via Caprera 8 - 09123 - Cagliari  
tel. 070 60261 • fax 070 60262312  
C.F. e P.I. 90037020956  
[www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it)

### **Servizio Erogazione degli aiuti e Controlli**

via Cagliari 276 - 09170 Oristano  
tel. 0783 321536 • fax 0783 321574

PEC AGENZIA: [argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it)

PEC SERVIZIO EROGAZIONI: [areaerogazioni@pec.agenziaargea.it](mailto:areaerogazioni@pec.agenziaargea.it)

## 1. Soggetti beneficiari

- a) Organizzazioni di produttori formalmente riconosciute
- b) Altre forme associative di produttori giuridicamente costituite (es. consorzi, cooperative, etc.)
- c) Aggregazioni, formalizzate giuridicamente, fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) (per esempio, tramite reti di imprese, ATS etc.).

I soggetti beneficiari devono avere sede operativa in Sardegna.

Non possono beneficiare della presente misura i soggetti che si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale, né che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Tale prescrizione è riferita ai soggetti di cui alla lettera a) e b) e a ciascun componente delle aggregazioni di cui alla lettera c).

Le aggregazioni di cui alla lettera c) possono essere costituite anche successivamente alla presentazione della domanda d'aiuto, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco delle pratiche finanziabili, come al successivo punto 5.

Le aggregazioni di cui alla lettera c) già esistenti al momento della presentazione della domanda possono richiedere l'aiuto per un progetto cui partecipino attivamente anche solo una parte dei soggetti associati, purché rispondenti ai profili di cui alle lettere a) e b). I soggetti associati che partecipano attivamente al progetto per il quale si richiede il contributo devono essere indicati con delibera del soggetto aggregante o altro atto societario idoneo. Tale indicazione può essere contenuta in un unico atto con quello di approvazione dell'intervento e autorizzazione alla richiesta del contributo, documento obbligatorio di cui al punto 5, lettera c), del presente avviso.

## 2. Attività

Il progetto deve riguardare le attività di commercializzazione così come definite nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, ossia *“la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo”*.

Le attività descritte nel progetto devono essere svolte nel periodo che intercorre dal 1 maggio al 31 dicembre 2015 e riguardano la partecipazione all' EXPO 2015 o ad eventi collaterali organizzati nel sito espositivo, nella città di Milano e nel territorio nazionale.

### **3. Dotazione finanziaria, massimali e intensità dell'aiuto**

Ai sensi della L.R. 09 marzo 2015 (Legge finanziaria), n. 5, art. 17, comma 5, all'intervento è destinata la somma di euro 500.000.

Il massimale dell'investimento ammissibile per ogni singolo progetto presentato dai soggetti di cui al punto 1, lettere a) e b), è di € 50.000,00 mentre per i progetti comuni presentati dai soggetti di cui al punto 1, lettera c), è ammissibile un investimento non superiore alla somma dei massimali individuali, con un limite complessivo di € 150.000,00.

L'aiuto concedibile è pari all'80% della spesa ammissibile.

L'aiuto verrà concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Ai fini del citato regolamento 1407/2013, l'importo complessivo di aiuti "de minimis" che può essere concesso a ciascuna "impresa unica" beneficiaria<sup>(1)</sup> come definita all'articolo 2, comma 2, del predetto regolamento, non può superare l'importo complessivo di 200.000,00 euro nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti. Tale periodo corrisponde, per il presente intervento, al triennio 2013-2015.

<sup>(1)</sup> Ai fini del regolamento 1408/2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

In caso di presentazione di un progetto comune da parte di aggregazioni come definite al punto 1, lettera c), la ripartizione del contributo fra i partecipanti dovrà essere individuata in domanda in base alle attività che dovranno svolgere e ai costi che dovranno sostenere e sarà presa in considerazione al

fine del calcolo del massimale concesso in regime “de minimis”, in ogni caso non potrà superare il massimale individuale di cui al primo periodo.

Ciascun soggetto di cui al punto 1, lettere a) e b), può presentare un solo progetto o, in alternativa, aderire a un unico progetto comune nell'ambito di un'aggregazione di cui al punto 1, lettera c).

#### **4. Spese ammissibili**

Ai fini della partecipazione a EXPO 2015 o ad eventi collaterali organizzati nel sito espositivo, nella città di Milano e nel territorio nazionale, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) oneri di costituzione dell'aggregazione di cui al punto 1, lettera c), se non già esistente al momento della domanda;
- b) quota d'iscrizione;
- c) viaggio, vitto e alloggio limitatamente al personale strettamente necessario all'organizzazione e gestione dell'evento;
- d) affitto, allestimento e manutenzione dell'area espositiva compreso noleggio strutture, attrezzature e strumenti didattici ed informatici;
- e) trasporto ed assicurazione dei prodotti o dei materiali compresi oneri di noleggio dei mezzi;
- f) servizio interpretariato;
- g) personale a tempo determinato di supporto agli eventi;
- h) costo dei prodotti forniti per degustazioni e materiale informativo;
- i) spese relative ad azioni di incoming; a questa categoria di spese può essere riservato il 20% dell'importo complessivo del progetto ammissibile con presentazione di un programma dettagliato anche successivamente alla concessione del contributo.

Sono eleggibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di scadenza per la presentazione della rendicontazione, purché riferibili ad attività che si svolgano dal 1 maggio al 31 dicembre 2015<sup>(2)</sup>. Nel caso dei progetti comuni, sono ammissibili le spese sostenute sia dai singoli soggetti facenti parte

dell'aggregazione sia quelle sostenute dall'aggregazione stessa, se dotata di soggettività giuridica.

*(2) A titolo d'esempio, le spese di trasporto di cose o persone e quelle di pernottamento necessarie per la predisposizione di uno stand che debba essere operativo il 1 maggio, purché logiche, saranno riconoscibili ancorché effettuate nei giorni antecedenti.*

Non sono ammissibili le spese relative a IVA ed altre imposte e tasse, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenute dal beneficiario.

In generale, le operazioni cofinanziate dal presente intervento non possono beneficiare di ulteriori contributi pubblici.

In particolare, le organizzazioni di produttori già beneficiarie di un programma di attività o di un programma operativo non devono aver ricompreso in tali programmi attività analoghe a quelle richieste col presente intervento.

## 5. Domanda di aiuto

**A pena di esclusione**, la domanda di aiuto dovrà essere trasmessa ad Argea Sardegna, Servizio Erogazione aiuti e controlli, entro il 30 aprile 2015 **esclusivamente a mezzo p.e.c. all'indirizzo [areaerogazioni@pec.agenziaargea.it](mailto:areaerogazioni@pec.agenziaargea.it)**. Ciò anche allo scopo di definire univocamente l'ordine cronologico di presentazione.

La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante e dovrà essere accompagnata dalla copia di un valido documento di identità.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione essenziale:

- a) progetto, contenente la descrizione esauriente dell'iniziativa e il computo dettagliato delle voci di spesa corredate da tre preventivi per ciascuna fornitura;
- b) cronoprogramma dell'intervento;
- c) delibera o altro atto di approvazione dell'intervento e autorizzazione alla richiesta del contributo, da parte di ciascun soggetto beneficiario e dell'eventuale soggetto aggregante;
- d) dichiarazione da parte di ciascun soggetto beneficiario relativa all'accessibilità agli aiuti "de minimis".

## **La mancanza della suddetta documentazione è causa di esclusione della domanda.**

L'ufficio istruttore potrà chiedere chiarimenti, qualora rilevi carenze non essenziali nel contenuto dei documenti, e integrazioni limitatamente ai preventivi di spesa.

Le domande e gli allegati potranno essere presentati a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sull'albo pretorio on-line dell'Agenzia Argea. Dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso è data notizia sui siti istituzionali della Regione e di Argea.

Nel caso di progetti comuni, alla domanda sarà allegata una dichiarazione firmata dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti partecipanti che dovrà contenere la designazione del capofila. Se l'aggregazione non è già esistente, la predetta dichiarazione dovrà essere integrata dall'impegno di ciascun partecipante, in caso di accesso al finanziamento, a costituire l'aggregazione in una delle forme previste dalla legge entro i termini fissati nel presente avviso. Il capofila presenta la domanda di aiuto e cura ogni altro rapporto con l'amministrazione.

Le domande presentate con modalità difformi da quelle sopra descritte saranno considerate non ricevibili ed escluse.

Nel caso in cui un'aggregazione non già esistente sia inserita in graduatoria in posizione utile per il finanziamento, dovrà essere costituita formalmente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle pratiche finanziabili.

Come detto, le aggregazioni già costituite formalmente al momento della domanda possono presentare un progetto anche con solo una parte dei propri aderenti, specificando quali fra questi parteciperanno attivamente al progetto comune, purché siano rispondenti alle caratteristiche di cui al punto 1.

Il documento costitutivo dell'aggregazione o un apposito atto integrativo deve individuare il soggetto capofila, già indicato in domanda. L'affidamento al capofila del mandato collettivo speciale di rappresentanza è a discrezione dell'aggregazione. In ogni caso, sul soggetto capofila deve ricadere la rappresentanza legale dell'aggregazione nei confronti di Argea e dell'Amministrazione Regionale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti e comunque collegati alla realizzazione del progetto, anche dopo l'accertamento e la liquidazione finale, e fino all'estinzione di ogni rapporto. L'Amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente eventuali responsabilità facenti capo ai soggetti coordinati.

Il capofila, in particolare, presenta le domande di aiuto e pagamento ed è destinatario della corrispondenza intercorrente nell'ambito del procedimento.

**Sono considerate ricevibili** esclusivamente le domande pervenute a mezzo p.e.c. all'indirizzo indicato nel presente avviso, entro i termini fissati nello stesso, corredate di tutta la documentazione prescritta e firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente o, nel caso dei progetti comuni, dal rappresentante legale del capofila, accompagnate dal documento d'identità del firmatario.

In merito alla documentazione progettuale di cui alla lettera a), allo scopo di favorire la costituzione di rapporti commerciali nel corso delle attività finanziate, ai sensi del precedente punto 4, lettera i), limitatamente alle attività di "incoming", in domanda potrà essere chiesta genericamente una riserva finanziaria fino al 20% dell'importo complessivo del progetto, senza ulteriore documentazione. Tale riserva potrà essere riconosciuta in concessione ma, ai fini del riconoscimento delle relative spese, prima della loro effettuazione il beneficiario dovrà trasmettere ad Argea, Servizio Erogazione aiuti e Controlli, lo stralcio del programma di spesa e la richiesta di approvazione. Il programma stralcio dovrà essere descritto con lo stesso livello di dettaglio del progetto principale, con individuazione dei soggetti partecipanti e delle modalità di attuazione dell'attività e dovrà essere accompagnato, se del caso, dai preventivi come prescritto al successivo punto 5.

Le spese eventualmente sostenute nelle more dell'approvazione dello stralcio progettuale, sotto l'esclusiva responsabilità del beneficiario, sono eleggibili solo se effettuate dopo la presentazione della domanda di approvazione del programma stralcio e se effettivamente approvate da Argea, anche successivamente alla loro esecuzione.

Con le modalità ordinarie, cioè se programmate e documentate al momento della presentazione della domanda, sono ammissibili a finanziamento ulteriori attività di "incoming" anche oltre il 20% dell'investimento complessivo.

In merito alla documentazione di cui alla lettera c), si precisa quanto segue. Ogni soggetto di cui al punto 1, lettera a) e b), sia che presenti domanda individuale, sia che partecipi a un progetto comune all'interno di un'aggregazione di cui al punto 1, lettera c), deve adottare un atto societario adeguato alla propria figura giuridica che approvi il progetto, autorizzi la richiesta di contributo, individui il proprio rappresentante legale e, in caso di progetti comuni, il soggetto capofila. Un atto

analogo che approvi il progetto, autorizzi la richiesta di contributo e individui il capofila, deve essere adottato dai soggetti aggregati di cui al punto 1, lettera c). Per le aggregazioni esistenti, questo atto deve anche contenere la specificazione dei partecipanti attivi, se sono solo una parte dei componenti dell'aggregazione. Per le aggregazioni in via di costituzione, alla domanda sono allegati solo gli atti dei soggetti costituenti e il loro impegno a costituire l'aggregazione; gli impegni e le autorizzazioni del soggetto aggregato in via di formazione possono essere ricompresi nel documento costitutivo o in un atto separato da allegare e consegnare contestualmente ad esso entro i termini fissati per la sua presentazione.

## **6. Domanda di pagamento**

E' ammessa una domanda di anticipazione e una domanda di saldo. Nel caso di progetti comuni presentati dai soggetti di cui al punto 1, lettera c), i provvedimenti di concessione e di liquidazione saranno assunti a favore del capofila tuttavia l'aggregazione potrà specificare in domanda se le disposizioni di pagamento dovranno essere effettuate a favore del capofila oppure a favore di ciascun componente per le relative quote, indicate nel progetto anche ai fini della normativa "de minimis", e approvate nel provvedimento di concessione.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

### **a. Domanda di anticipazione**

Può essere concessa un'anticipazione pari al 50% dell'importo del contributo previa presentazione di contratto autonomo di garanzia (polizza fideiussoria assicurativa o bancaria rilasciata da parte di Enti autorizzati di cui all'art. 107 del T.U. bancario) pari al 110% dell'importo garantito a favore dell'Agenzia Argea Sardegna secondo lo schema allegato. Ciò a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.

Le domande di anticipazione potranno essere presentate fino al 31 ottobre 2015.

### **b. Domanda di saldo finale**

La domanda di saldo finale deve essere presentata non oltre il 29 febbraio 2016 e deve contenere la rendicontazione dettagliata delle voci di spesa, coerenti col progetto approvato, le relative fatture quietanzate munite di dichiarazione liberatoria e la documentazione di tracciabilità



bancaria dei pagamenti effettuati. Non sono ammessi a rendicontazione pagamenti in contanti. Le prestazioni volontarie, cioè i corrispettivi di beni o servizi forniti dagli stessi beneficiari, sono ammessi a rendicontazione se adeguatamente documentati ai fini fiscali e in misura non superiore al 20% dell'investimento complessivo ammissibile.

## **7. Varianti**

Non sono ammesse varianti sostanziali al progetto presentato. Sono ammesse e saranno valutate direttamente in sede di domanda di saldo finale eventuali varianti non sostanziali, quali la modifica del cronoprogramma, o lievi variazioni nel piano delle spese che non modifichino la natura generale dell'attività finanziata e, comunque, per importi non superiori al 10% dell'investimento riconosciuto in concessione.

## **8. Revoche**

A seguito di rinuncia o qualora risulti accertata dagli uffici istruttori, da organi di controllo, Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, ARGEA Sardegna procederà alla revoca anche parziale dell'aiuto concesso, procederà al recupero delle somme non dovute e, in particolare, all'incameramento delle somme coperte da garanzia corrispondenti al contributo non riconosciuto, al lordo degli interessi legali e di ogni altro onere necessario per il loro recupero.

## **9. Criteri di selezione**

Le domande saranno prese in considerazione per la successiva istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate dai soggetti aggregati di cui al punto 1, lettera c), avranno priorità assoluta. Fra gli altri soggetti, le organizzazioni di produttori avranno priorità sulle altre forme associative.

Decorso il termine per la loro presentazione, le domande ricevibili saranno raggruppate in tre elenchi, uno per ogni categoria di beneficiario, secondo l'ordine di priorità di cui sopra; all'interno di ogni gruppo le domande seguiranno l'ordine cronologico di presentazione.

Gli elenchi delle domande ricevibili e il relativo fabbisogno finanziario saranno pubblicati sull'Albo pretorio on-line dell'Agenzia Argea. Contestualmente saranno pubblicati l'elenco delle domande non ricevibili con le relative motivazioni e l'elenco delle domande per le quali sussiste la copertura finanziaria. Dalla data di pubblicazione, in particolare, decorreranno i termini per la costituzione dei soggetti aggregati di cui al punto 1, lettera c).

L'eventuale scorrimento della graduatoria a seguito di esclusioni o rinunce sarà comunicato direttamente agli interessati. Per questi ultimi, i termini per gli adempimenti di cui al capoverso precedente decorreranno dalla data di tale comunicazione.